

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'ARAN RELATIVO AI
CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017**

In data 31 maggio 2017 alle ore 11:30, presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

ARAN

FIRMATO

Per la parte sindacale:

CGIL/FP

FIRMATO

CISL/FP

FIRMATO

UIL/PA

FIRMATO

FIALP/CISAL

FIRMATO

RDB/PI

NON FIRMATO

RSU

FIRMATO

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo integrativo dell'Aran.

Articolo 1
Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Aran ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2017, dei criteri di utilizzo del Fondo per i trattamenti accessori di ente.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi integrativi dell'Aran sottoscritti in data 21 ottobre 2015 (d'ora in avanti "CCI 2015-2017") ed in data 29 luglio 2016 ("CCI 2016").

Articolo 2
Criteri di utilizzo del fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree

1. Il fondo disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato dall'Agenzia ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2017 in € 325.173,63, ivi comprese risorse una-tantum derivanti dal riporto di risorse dall'annualità 2016.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi:

Descrizione	2017
a) Progressioni orizzontali anno corrente	10.056,70
b) Posizioni organizzative	20.659,00
c) Indennità rischio e responsabilità	3.000,00
d) Produttività collettiva	210.000,00
e) Produttività individuale	81.457,93
TOTALE RISORSE DESTINATE	325.173,63

3. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 sono portate ad incremento della somma di cui alla lettera e) del medesimo comma.

Articolo 3
Criteri relativi ai compensi per la produttività individuale

1. La maggiorazione dei compensi per la produttività individuale di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 del CCI 2015-2017 è prevista, nell'anno 2017, per il personale impegnato nei seguenti processi di

lavoro:

- processi di lavoro ad elevato tasso di innovazione tecnologica (gestione sito web, gestione intranet, gestione rete, gestione accreditamenti amministrazioni pubbliche via web ai fini della rilevazione della rappresentatività sindacale);
- supporto agli organi istituzionali dell'Agenzia (Presidente, collegio di indirizzo e controllo), in aggiunta ad altre attività di altra natura e contenuto.

2. Per l'anno 2017, ferme le risorse complessive destinate alla produttività individuale ai sensi dell'art. 2, comma 2, il fondo specifico per l'erogazione dei compensi di cui all'art. 5 comma 3 del CCI 2015-2017 è confermato in Euro 5.000,00, mentre il limite individuale di cui al comma 4 del medesimo articolo è confermato in Euro 600,00.

3. A decorrere dal 2017, il parametro dell'Area A di cui alla tabella 4, allegata al CCI 2015-2017, è elevato a 1,40.

Articolo 4 **Progressioni economiche orizzontali**

1. Per l'anno 2017, sono indette le seguenti progressioni economiche orizzontali:

- tre progressioni economiche da C3 a C4;
- due progressioni economiche da C2 a C3.

Articolo 5 **Clausole finali**

1. Al fine di allineare i periodi contrattuali e le rispettive scadenze del CCI 2015-2017 e del contratto integrativo avente per oggetto i criteri di attribuzione dei benefici socio-assistenziali del personale sottoscritto il 30/1/2015, le parti convengono di applicare tale ultimo contratto anche all'anno 2017, prorogando di un ulteriore anno la sua efficacia.

2. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, torneranno ad incontrarsi per valutare il nuovo quadro normativo nazionale e, se del caso, procedere ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti condividono l'esigenza di verificare l'attivazione di tutti i possibili, ulteriori canali di finanziamento del Fondo per i trattamenti accessori di ente, nell'ambito delle vigenti previsioni di legge e contrattuali, ivi compresi i piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011, e di assumere tutte le più opportune iniziative atte a consentire, nel triennio 2018-2020, lo stanziamento di ulteriori risorse.